

COMUNE DI MISILMERI

Area 4 : URBANISTICA

**Determinazione del Responsabile dell'Area 4**

N. 7 / A 4 del registro

Data

06/02/2018

**Oggetto:** Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/90 della Concessione edilizia n° 86/2017 rilasciata ai sensi della L. 326/03 - Ditta Liotti Adalgisa

Il giorno 06/02/2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

REGISTRO GENERALE. 88

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 SANATORIA E REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO

Visto:

- l'istanza presentata da Milazzo Giuseppa, nata a Palermo il 18/05/1947, per il condono, ai sensi della L. 47/85, delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo consistenti nella realizzazione di un fabbricato ad una elevazione fuori terra, ricadente su di un lotto identificato catastalmente al foglio 8, particella 435;

- vista la "Relazione tecnica sulla consistenza e lo stato dell'abuso edilizio – ditta Tarantino Angelo e Liotti Adalgisa – c.da Montagna grande – Bastardino" del 26/10/1999 prot. n° 23512, redatta a seguito della comunicazione di reato prot. n° 379 del 11/03/1999 dal Corpo Forestale nei confronti dei signori Tarantino Angelo, nato a Palermo il 13/08/1950 e Liotti Adalgisa, nata a Palermo il 04/08/1956, entrambi residenti a Palermo in c.so Pietro Pisani n° 67, dalla quale si evince che il fabbricato ricadente al foglio di mappa 8 particella 435, già oggetto della istanza di condono di cui al punto precedente, risulta essere stato interamente demolito in assenza di titolo abilitativo ad eccezione della parete posta su confine e che a distanza di m 0,80 circa dallo stesso confine è stato realizzato un fabbricato abusivo di più ampie dimensioni comprendente parte della precedente area di sedime;

- la Sentenza n° 25 del 2002 -n. 2846/99 R.G. notizie reato – n. 673/2000 R.G. Sez. distacc. Bagheria - con la quale il Tribunale di Palermo sez. distaccata di Bagheria ha condannato i signori Tarantino Angelo e e Liotti Adalgisa, meglio sopra identificati, per avere realizzato, previa demolizione del fabbricato preesistente un manufatto ad una elevazione fuori terra con struttura portante in c.a. a otto pilastri ricadente su di un lotto identificato catastalmente al foglio 8 particelle 435, 701 e 698 oggi particella 435 sub 2, c.da Montagna grande – Bastardino;

- l'istanza presentata dalla signora Liotti Adalgisa, nata a Palermo il 04/08/1956, in data 31/03/2004 prot. n° 9495 ai sensi della L. 326/03 per il mantenimento delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo localizzate in c.da Montagna grande – Bastardino al foglio 8, particella 435 sub2;

- la concessione edilizia n° 86 del 08/09/2017 di condono delle opere abusivamente realizzate dalla signora Liotti Adalgisa e Tarantino Angelo meglio sopra generalizzati su di un lotto di terreno identificato al N.C.E.U. al foglio 8 particella 435 sub 2 giusta istanza di condono del 31/03/2004 prot. n° 9495;

- la nota della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, prot. n° 1238 del 15/01/2018, nella quale si chiede a questo Ufficio di *“riferire con dettagliata relazione tecnica sulla corrispondenza tra gli immobili per i quali è stata rilasciata la Concessione edilizia di cui sopra e quelli per i quali Tarantino Angelo e Liotti Adalgisa sono stati condannati con sentenza”*

**Preso atto** che, a seguito della ulteriore e più attenta verifica della istruttoria condotta sul condono appena richiamato in ragione della nota della Procura di Palermo, è risultato che, per mero errore materiale, il titolo abilitativo rilasciato ai signori Tarantino Angelo e Liotti Adalgisa fa riferimento ad una ulteriore istanza di condono presentata da tale Milazzo Giuseppe Antonio del 02/03/1995 prot. n° 1626 ai sensi della L. 724/94 inerente un fabbricato adiacente al lotto in argomento e per tale ragione estranea alla concessione n° 86/2017 stessa;

**Ritenuto** di dovere procedere in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 all'annullamento della Concessione edilizia n° 86/2017 al fine di completare correttamente

l'istruttoria riferita alla istanza presentata dalla signora Liotti Adalgisa in data 31/03/2004 prot. n° 9495 ai sensi della L. 326/03 che rimane comunque valida e ricevibile;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge 07/12/2012 n° 213 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area 2;

Tutto ciò premesso:

### **PROPONE**


- **di annullare in** autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 la Concessione edilizia n° 86/2017 al fine di completare correttamente l'istruttoria riferita alla istanza presentata dalla signora Liotti Adalgisa in data 31/03/2004 prot. n° 9495 ai sensi della L. 326/03 che rimane comunque valida e ricevibile;

- **di notificare** alla ditta Liotti Adalgisa, nata a Palermo il 04/08/1956 e residente a Palermo in c.so Pietro Pisani n° 67

- **di tramettere** il presente provvedimento a:

- Area 1 – Ufficio messi;
- Area 2 Economico-Finanziaria;
- Area 8 Servizi tributari;
- Agenzia delle entrate.

**Il Responsabile del Servizio 3  
Geom. Piero Sicato**




### **Il Responsabile dell'Area 4**

Vista la superiore proposta di determinazione;  
Dato atto della regolarità della presente proposta

### **Determina**

- a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- b) di are propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

**Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica  
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro**




## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

**Il Funzionario responsabile dell'Area 4 Urbanistica**  
**Arch. Giuseppe Lo Bocchino**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Lo Bocchino', written over the printed name.

---

---

Affissa all'albo pretorio il - 6 FEB. 2018  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il

22 FEB. 2018

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - 6 FEB. 2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---